

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente: DECRETO n° 281 del 19/10/2009

Num. Reg. Proposta: PPG/2009/292 del 09/10/2009

Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DI DIRITTO DEL CAL E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEI COMUNI DELLA REGIONE AI FINI DELL'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CAL AI SENSI DEGLI ARRTT. 3 E 10 DELLA L.R. 9/10/09 N. 13.

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 19/10/2009

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 123, ultimo comma della Costituzione, ai sensi del quale *"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali"*;
- l'art. 23 dello Statuto regionale che disciplina il Consiglio delle autonomie locali (di seguito denominato "CAL"), facendo rinvio alla legge regionale per quanto concerne la determinazione della composizione nonché delle modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio stesso;
- la legge regionale 9 Ottobre 2009 n. 13 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali" ed in particolare:
- l'art. 2 c. 2 della citata L.R. n. 13/09 che dispone che sono componenti di diritto del Consiglio delle Autonomie i Presidenti delle Province, i Sindaci dei Comuni Capoluogo e i Sindaci dei Comuni con più di 50.000 abitanti; l'art. 2 c. 3 che dispone che sono componenti elettivi ventidue Sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani, come individuati ai sensi dell'art. 1, c.5 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui all'art. 3 della L.R. n. 13/09;
- l'art. 3 della predetta L.R. n. 13/09, che individua le modalità e le procedure per l'elezione dei componenti elettivi del CAL;
- l'art. 10 c.2 della medesima legge regionale che dispone che l'Organo, fino all'espletamento delle procedure di elezione di cui all'art. 3 sopra citato e comunque non oltre il 30 Gennaio 2010, opera validamente composto dai

soli membri di diritto e che il Presidente della Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri di diritto e contestualmente convoca l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, che elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità disciplinate dall'art. 3 della legge;

Considerato che il citato art. 3 individua tra i contenuti necessari del decreto del Presidente della Regione, oltre alla convocazione dell'Assemblea (comma 1), la fissazione dei termini per la presentazione delle candidature (comma 3)

Ritenuto pertanto, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate:

- di procedere alla nomina dei componenti di diritto del CAL, così come individuati dall'art. 2, comma 2 della L.R. n. 13/09;
- di convocare l'assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 3 della L.R. n. 13/09, fissando all'11 Novembre il termine entro il quale i sindaci aventi diritto al voto possono presentare la propria candidatura ai fini dell'elezione medesima;
- di integrare la disciplina delle operazioni di voto preordinate all'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 3 della L.R. n. 13/09, per quanto non già espressamente previsto dalla medesima Legge regionale;
- di individuare il Gabinetto del Presidente della Giunta, che opererà attraverso il Servizio Politiche di Concertazione istituzionale, quale struttura competente per lo svolgimento delle operazioni e degli adempimenti preordinati all'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 3 della L.R. n. 13/09;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

1. Nomina dei componenti di diritto del CAL:

Sono nominate componenti del Consiglio delle Autonomie locali le seguenti persone quali membri di diritto:

PROVINCE:

- Beatrice Draghetti	Presidente Provincia Bologna
- Emilio Sabbatini	Presidente Provincia Modena
- Marcella Zappaterra	Presidente Provincia Ferrara
- Massimo Bulbi	Presidente Provincia Forlì-Cesena
- Vincenzo Bernazzoli	Presidente Provincia Parma
- Massimo Trespidi	Presidente Provincia Piacenza
- Francesco Giangrandi	Presidente Provincia Ravenna
- Sonia Masini	Presidente Provincia Reggio-Emilia
- Stefano Vitali	Presidente Provincia Rimini

COMUNI CAPOLUOGO:

- Flavio Delbono	Sindaco Comune Bologna
- Giorgio Pighi	Sindaco Comune di Modena
- Tiziano Tagliani	Sindaco Comune di Ferrara
- Roberto Balzani	Sindaco Comune di Forlì
- Pietro Vignali	Sindaco Comune di Parma
- Roberto Reggi	Sindaco Comune di Piacenza
- Fabrizio Matteucci	Sindaco Comune di Ravenna
- Graziano Delrio	Sindaco Comune di Reggio-Emilia
- Alberto Ravaioli	Sindaco Comune di Rimini

COMUNI NON CAPOLUOGO CON PIU' DI 50.000 ABITANTI

- Enrico Campedelli	Sindaco Comune di Carpi
- Paolo Lucchi	Sindaco Comune di Cesena
- Claudio Casadio	Sindaco Comune di Faenza
- Daniele Manca	Sindaco Comune di Imola

2. Convocazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni con meno di 50.000 abitanti

Il giorno 1° Dicembre 2009 alle ore 9,30, presso la sede

della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro n. 50, sala Polivalente del Consiglio regionale, è convocata l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Regione con meno di 50.000 abitanti, in carica alla stessa data, al fine di procedere all'elezione della propria rappresentanza in seno al Consiglio delle Autonomie locali, così come previsto dagli artt. 2, comma 3 e 3 della legge regionale 9 Ottobre n. 13. Ai fini della verifica della qualità di Sindaco in carica, i segretari comunali devono dare formale immediata comunicazione, con qualsiasi mezzo al Servizio Politiche di concertazione istituzionale (individuato quale Servizio competente per tutte le operazioni preordinate allo svolgimento delle elezioni) di qualsiasi causa di cessazione dalla carica che intervenga dall'adozione del presente decreto fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Per l'individuazione della popolazione si considerano i dati risultanti dall'ultima rilevazione effettuata all'1.1.2009 dall'Ufficio Statistica della Regione Emilia-Romagna.

3. Presentazione delle candidature

I Sindaci che intendono candidarsi per l'elezione, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge regionale n. 13/2009, formulano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione, indicando le proprie generalità ed il Comune presso il quale è ricoperta la carica. Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/00 e succ. mod., la richiesta è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. La richiesta, sottoscritta con le predette modalità, va inviata al "Servizio Politiche di Concertazione istituzionale, Viale A. Silvani 6, 40100 Bologna" a mezzo raccomandata a.r. o tramite consegna a mano all'Ufficio protocollo del medesimo Servizio nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

La richiesta deve pervenire entro e non oltre le ore 13,00 dell' 11 Novembre 2009: fa fede esclusivamente la data indicata nel protocollo di arrivo del suddetto Servizio.

La candidatura è irrevocabile, ferma restando la facoltà di dimettersi in seguito all'eventuale elezione.

Entro il 16 Novembre 2009, il Servizio Politiche di concertazione istituzionale cura la compilazione della lista delle candidature pervenute, inviandola nel medesimo termine ai sindaci dei Comuni interessati. Nel caso in cui le

candidature presentate siano inferiori al numero di rappresentanti da eleggere (pari a 22), il voto potrà essere dato a qualsiasi Sindaco.

Le candidature si considerano prive di effetto qualora, alla data di svolgimento dell'elezione, il candidato sia, per qualsiasi causa, non più in carica. La verifica di tale evenienza è effettuata a cura del Servizio Politiche di concertazione istituzionale prima dello svolgimento dell'Assemblea per mezzo delle comunicazioni dei segretari comunali di cui al punto 2; l'esito della verifica è comunicato in Assemblea, prima dello svolgimento delle operazioni di voto.

4. Svolgimento delle operazioni di voto

Nella data e nel luogo indicati al punto 2. l'Assemblea si riunisce per l'elezione. La procedura di votazione ha termine alle ore 17,30; chi si presenta successivamente non sarà più ammesso al voto. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa è presieduta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da consigliere regionale, suo delegato, che nomina due sindaci in veste di scrutatori per lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio (art. 3, c.3 L.R. n.13/09), coadiuvato dal Responsabile del Servizio con funzioni di Segretario che può avvalersi di suoi collaboratori. Per l'espressione del voto segreto da parte dei Sindaci dei Comuni sono adibite apposite cabine elettorali all'interno delle quali il Sindaco elettore, previamente identificato, compila la scheda esprimendo un solo voto mediante indicazione del nome e cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il sindaco elettore, ripiegata la scheda, la depone nell'urna. Il voto è valido ogni volta che sia chiara l'individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell'elettore. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea legislativa, coadiuvato dai collaboratori sopra indicati, procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti non è compreso il numero previsto dei sindaci di Comuni montani, il Presidente dichiara eletti i sindaci di Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a raggiungere obbligatoriamente la composizione di cui all'articolo 2, comma 3 della L.R n. 13/09. Qualora non vengano rispettate le proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione. Quindi il Presidente determina la

graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano e a parità di cifre individuali prevale il più anziano di età (art.3 c.5 L.R n.13).

Delle operazioni di voto e dell'esito delle scrutinio viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

5. Individuazione della struttura regionale competente per le operazioni preordinate allo svolgimento delle elezioni

Il Gabinetto del Presidente della Giunta, che opererà attraverso il Servizio Politiche di concertazione istituzionale, è individuato quale struttura competente per lo svolgimento delle operazioni e degli adempimenti preordinati all'elezione dei rappresentanti di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 13/09.

Il presente decreto è pubblicato in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente
(Vasco Errani)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Bruno Solaroli, Capo di GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2009/292

data 15/10/2009

IN FEDE

Bruno Solaroli